

Codice A1601A

D.D. 8 novembre 2016, n. 430

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43. Progetto: "Sostituzione di specie e via temporanea di esbosco". Comune: Roburent (CN). Proponente: Secondo Galleano. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data 24 ottobre 2016 (prot. n. 26158/A16.01) è pervenuta, al Settore Biodiversità e Aree Naturali l'istanza del sig. Secondo Galleano, per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'intervento di sostituzione di specie e nuova via temporanea di esbosco in comune di Roburent (CN);

l'area di intervento è ubicata all'interno del SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" istituito ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CE per la costituzione della Rete Natura 2000;

il progetto prevede la sostituzione dell'attuale tipologia forestale di origine antropica R120D "Rimboschimento del piano montano variante con abete rosso" con una formazione mista di castagno e altre latifoglie che possa evolvere verso l'habitat natura 2000 "Boschi di *Castanea sativa* cod. 9260" attraverso il prelievo totale del popolamento artificiale, rilasciando la componente autoctona presente ed il reimpianto su tutta la superficie di castagno e altre latifoglie a gruppi che saranno gestite ad alto fusto. La superficie di intervento è di circa 2 ha suddivisa in due aree localizzate in val Corsaglia in prossimità dei Rii Bortoloni e Barbero ad una quota compresa tra 900 e 1000 m s.l.m.. È prevista, inoltre, l'apertura di una via temporanea di esbosco per trattori (art. 52, comma 1, lettera c) del DPGR 8/R 2011 e smi) di lunghezza di 150 m;

il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea" risulta di particolare interesse per alcune grotte di notevole sviluppo e di estrema importanza naturalistica in particolare per la presenza di chiroteri (in particolare *Rhinolophus ferrumequinum*, All. II e IV D.H.) e specie endemiche di invertebrati, che costituiscono l'habitat di importanza comunitaria 8310. Tra gli ambienti forestali tutelati dalla Direttiva Habitat, sono presenti nel sito l'habitat 9260 (Boschi di *Castanea sativa*) e, di particolare interesse, gli habitat 9110 (faggete acidofile) e 9130 (faggete eutrofiche), oltre ai prati da sfalcio (habitat 6510);

in merito alle specie tutelate dalla D.H., per il sito o le sue vicinanze sono presenti il geotritone italiano con areale più settentrionale (*Speleomantes strinatii*) e 6 specie di rettili (di cui *Podarcis muralis* e *Coronella austriaca* inseriti nell'All. IV della D.H.). Sono particolarmente rappresentati i chiroteri, dei quali sono state individuate 12 specie che costituiscono il 43% di quelle note per il Piemonte. Per quanto riguarda l'avifauna, frequenta l'area del sito o le sue vicinanze *Circaetus gallicus* e *Pernis apivorus*, inclusi nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli";

per quanto riguarda l'intervento di sostituzione di specie, si ritiene che l'obiettivo di lungo termine di ricostituzione dell'habitat 9260 (Boschi di *Castanea sativa*) non sia pertinente rispetto alla vegetazione potenziale caratteristica dell'area in quanto il castagneto, seppur abbondantemente presente nella zona, è una tipologia forestale di origine antropica che, in passato, è stata favorita a

scapito di altre essenze, in primis la Rovere (*Q. petraea*); risulta opportuno, quindi, evitare il reimpianto del castagno e realizzare un intervento di ricostituzione degli originari popolamenti mesofili attraverso l'utilizzo della Rovere e di altre latifoglie mesofile tipiche dell'orizzonte montano delle Alpi Marittime;

per quanto riguarda l'apertura della via di esbosco temporanea, considerati i diversi riferimenti normativi contenuti nella relazione tecnica, si sottolinea che l'opera rientra nella tipologia di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del DPGR 8/R 2011;

si ritiene, quindi, che con le dovute modifiche alle essenze da utilizzare per il reimpianto e con i dovuti controlli sul possibile insediamento delle specie alloctone invasive (ai sensi della DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016) sia sulle superfici oggetto di taglio che sulla via temporanea di esbosco, il progetto non produrrà impatti significativi sulle componenti oggetto di tutela e per le quali è stato istituito il SIC IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea";

il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione"; modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con DGR. n. 24-2976 del 29/2/2016, consultabile all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/dati-territoriali-new/aree-protette-e-rn2000/pianificazione-e-norme.html>;

vista la D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione sesto gruppo di misure";

vista la DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016, "Aggiornamento degli elenchi approvati con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese.", consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 02 novembre 2016 prot. n. 26859/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 22 dicembre 2016;

determina

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Sostituzione di specie e via temporanea di esbosco” in comune di Roburent (CN), proposto dal sig. Secondo Galleano, ricadente nel SIC IT 1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea”, dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione di incidenza a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l’opera in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le D.G.R. 22-368 del 29/9/2014, 17-2814 del 18/01/2016 e 24-2976 del 29/2/2016, e della D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 di approvazione delle Misure sito specifiche per il sito in oggetto, che si intendono qui integralmente richiamate, e a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) l’obiettivo da perseguire con il reimpianto delle superfici oggetto d’intervento, dovrà essere la ricostituzione della vegetazione mesofila potenziale caratteristica dell’area volta a favorire le specie che storicamente sono state oggetto di sostituzione antropica in favore del castagno, con particolare riferimento ai querceti di rovere nella loro variante più adatta alle condizioni pedoclimatiche dell’area; in particolare, tra le essenze da privilegiare dovranno esser presenti la rovere (*Q. petrae*), eventualmente il faggio, il sorbo montano, le latifoglie mesofile (ad esempio aceri, tigli, frassini) ed eventualmente specie pioniere;
- b) dovrà essere garantito il successo del reimpianto anche attraverso la messa a dimora di un congruo numero di piante/ha; a tal fine, per cinque anni successivi all’intervento, dovrà essere monitorato lo sviluppo della componente arborea oggetto di reimpianto in modo da garantire una copertura ottimale, anche attraverso l’eventuale sostituzione delle fallanze, la protezione della rinnovazione in particolare dagli ungulati, e la generale manutenzione dell’intervento;
- c) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il rotolamento a valle del materiale movimentato durante l’apertura del tracciato temporaneo, in modo da evitare danni alla vegetazione;
- d) il taglio piante e i movimenti terra necessari all’apertura dei tracciati dovranno essere ridotti al minimo indispensabile;
- e) alla luce dell’importante presenza nell’area del sito di chiroteri legati ad ambienti forestali, al fine di salvaguardarne il periodo riproduttivo, i lavori di realizzazione delle vie temporanee (compreso il taglio piante) e l’intervento selvicolturale dovranno avvenire al di fuori dell’intervallo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio;
- f) il proponente deve mettere in atto tutte le misure necessarie a verificare e prevenire il possibile insediamento di entità della flora alloctona incluse negli allegati alla DGR n. 23-2975 del 29/02/2016, in tutte le aree interferite a qualsiasi titolo durante la fase di cantiere o ad esse adiacenti, con l’obbligo, anche in virtù dei disposti dell’art. 4, comma 1, lettera g-ter) delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" di cui alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., di provvedere alla loro eradicazione qualora questo dovesse avvenire; a tal fine il proponente dovrà effettuare prima dell’inizio delle attività previste, una caratterizzazione e valutazione dello stato di fatto circa l’eventuale presenza di specie alloctone in fase *ante operam* e comunicare i risultati alla struttura “Ambiente e Natura” di Arpa Piemonte congiuntamente alla dichiarazione di avvio dei lavori;
- g) nel caso in cui, a seguito della caratterizzazione di cui al punto precedente, venisse riscontrata la presenza di specie vegetali alloctone, la Direzione Lavori dovrà corredare la comunicazione di cui al punto precedente con indicazioni circa le modalità con cui si intende ottemperare all’obbligo previsto per gli interventi che comportino movimenti terra

dall'art. 4 comma 1 lettera g-ter) delle "Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte”;

Il proponente deve far pervenire all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura tempestiva comunicazione delle indicazioni di cui al punto f), dell'avvio e della fine dei lavori e del nominativo del Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 46 della l.r. 19/2009, si prescrive di affidare all'ARPA Piemonte - Struttura Ambiente e Natura il controllo dell'effettivo recepimento e attuazione di tutte le prescrizioni ambientali contenute ai punti precedenti.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)